



Delibera n. 1677

REVOCA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI
DELLA SIG.RA GIROLAMA PATRIZIA GAGLIO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA
DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13953 del 25 febbraio 2003, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Girolama Patrizia Gaglio, nata a Trappeto (PA), il 25 luglio 1968;

VISTA la delibera OCF n. 1627 adottata il 17 marzo 2021 nei confronti della Sig.ra Girolama Patrizia Gaglio, con la quale la sopracitata consulente finanziaria è stata sospesa, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per aver assunto la qualità d'imputato nel procedimento penale [...];

PREMESSO che con nota del 21 aprile 2021 (prot. n. 0030832 del 26 aprile 2021), la Sig.ra Gaglio ha trasmesso all'Organismo [...], emessa dal Tribunale di [...] in data [...], in ordine al citato procedimento penale, con la quale il Tribunale ha [...];

PREMESSO che, contestualmente alla trasmissione [...], la Sig.ra Gaglio ha presentato formale richiesta all'Organismo di procedere all'annullamento della delibera che ha disposto la sospensione cautelare nei suoi confronti;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che in data 3 maggio 2021 (prot. n. 0032375) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [...] ha trasmesso l'aggiornamento dei carichi pendenti inerente alla consulente, aggiornato alla data del [...], dal quale si è avuta conferma dell'emissione nei confronti della Sig.ra Gaglio di [...], in data [...], nell'ambito del procedimento penale individuato dal [...];

PREMESSO che presupposto per l'irrogazione e il permanere di un provvedimento di sospensione cautelare *ex art. 7-septies*, comma 2, del TUF, è che il soggetto iscritto all'albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai reati elencati al medesimo art. 7-septies, comma 2, del TUF;

CONSIDERATO che dagli elementi acquisiti agli atti del procedimento risultano essere venute meno le esigenze cautelari che avevano determinato nei confronti della Sig.ra Gaglio l'adozione della delibera cautelare n. 1627 del 17 marzo 2021;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra, che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per la revoca della delibera OCF n. 1627 del 17 marzo 2021, con la quale è stata disposta la sospensione cautelare della Sig.ra Girolama Patrizia Gaglio dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno;

DELIBERA

la revoca della delibera OCF n. 1627 del 17 marzo 2021, con la quale è stata disposta la sospensione cautelare per un periodo di un anno dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei confronti della Sig.ra Girolama Patrizia Gaglio.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 19 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti